

# STATUTO



## TITOLO I

### Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "CULTURA E' LIBERTA', una campagna per la Palestina", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

### Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in ..Roma. *via E. S. V. - via Liberiana 17, 00185*  
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

### Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Territoriale di Roma 1 Trastevere	N. <i>25023</i>	Serie <i>3</i>	Data <i>29/10/13</i>	REGISTRATO CON EURO	<i>ESISTENTE</i>	IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i>
---	-----------------	----------------	----------------------	------------------------	------------------	------------------------------------

## TITOLO II

### Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.  
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni delle e degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.  
L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
  - Presentare il popolo palestinese come protagonista della propria storia e di parte della storia dell'umanità, attraverso la sua cultura plurale, storica e attuale, la sua storia, musica, letteratura, poesia, teatro, cinema,... smantellando la ricostruzione fatta dal colonialismo europeo e gli stereotipi costruiti dai media;
  - promuovere e sostenere nelle sue varie forme e ambiti la cultura palestinese dalle manifestazioni più antiche a quelle contemporanee, in Italia e altri paesi europei e extra europei;

*[Signature]*

- far conoscere ad un pubblico molto ampio e diversificato una produzione culturale ricorrendo a competenze palestinesi (nella diaspora, nei territori occupati, in Israele...) plurale e includente modalità e punti di vista diversi;
- coinvolgere nella attenzione alla Palestina personalità del mondo della cultura in Italia e altri paesi europei. A tale scopo l'Associazione si avvale anche di un "comitato scientifico" (nomi in allegato)  
(stabilire rapporti permanenti con scuole e Università);
- costruire contatti e diffondere iniziative che possano essere a disposizione di tutti coloro che siano interessati, fino a creare un punto/luogo di riferimento permanente

che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

- Cinema: film e documentari
- Teatro
- Musica e canto - danza contemporanea e musica giovanile rap e hip hop, di denuncia, ma anche di alta qualità, che può attirare i giovani; cantanti tradizionali; sport
- Mostre di pittura - Arte calligrafica
- Mostre fotografiche di arte monumentale (moschee, chiese, palazzi storici dove sono presenti tutte le arti, pittura, affreschi, mosaici, ceramica, legno, scultura, rilievi, ecc.)
- Mostre fotografiche basate su ricerca storica
- Archeologia / Restauro
- Scienza; formazione scolastica
- Nuove presenze di donne nella produzione culturale; ruolo delle donne nella trasmissione; tradizioni culturali, abbigliamento, moda; cucina
- Fiera editoria palestinese; pubblicazioni di case editrici italiane ed europee su cultura palestinese e presentazioni in libreria
- Incontri, conferenze, lezioni su: la questione dell'identità; la storia, la memoria; pratiche di resistenza nonviolenta e cambiamento delle culture; letteratura.....

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

### TITOLO III

#### Art. 5 Associate e associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associate/i dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quante altre persone, su domanda, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota annuale a carico delle e degli associate/i non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associata/o.

*APYOM*





#### Art. 6 Diritti e doveri delle e degli associati

1. Tutte le persone associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun/a associato/a di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Le e gli associate/i hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere elette/i alle cariche sociali.
4. Le e gli associate/i hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Le e gli associate/i svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad esse/i consensualmente assegnata .
6. Non è ammesso per le persone associate stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dalle persone associate non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al o alla volontario/a possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurate/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

#### Art. 7 Perdita della qualità di associata o associato

La qualità di associata/o si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associata/o può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associata/o si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associata/o interessata/o, se richiesto dalla/o stessa/o. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla persona interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Megari

### Art. 8 Organi dell'Associazione



1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea delle e degli Associate/i;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il/la Presidente;
  - d) il/la Vice Presidente;
  - e) il Comitato scientifico;
  - f) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

### Art. 9 Convocazione dell'Assemblea delle e degli Associate/i

1. L'Assemblea è composta da tutte le persone associate e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle e degli associate/i; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

### Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea delle e degli Associate/i

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le persone associate in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associata/o ha diritto ad un voto. Le e gli associate/i possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre/i associate/i. Ogni associata/o può ricevere al massimo due deleghe conferite da altre/i associate/i.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i/le componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associata/o interessata/o, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Allegato

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte/i le e gli associate/i.



#### Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal/dalla Vice Presidente; in mancanza di entrambe/i l'Assemblea nomina il/la propria presidente.
  2. Spetta al/alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
  3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle e degli associate/i. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle e degli associate/i intervenute/i o rappresentate/i.
  4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle e degli astenute/i. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza delle e degli associate/i ed il voto favorevole di almeno due terzi delle e degli intervenute/i in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle e degli associate/i.
  5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
  6. Ogni associata/o ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  7. L'Assemblea potrà svolgersi con modalità telematica, dopo che il Consiglio Direttivo abbia emanato un apposito regolamento che ne garantisca il regolare svolgimento ed il rispetto dei diritti degli Associati.
- La riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle e degli associate/i. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra le e gli associate/i.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associata/o o le e gli associate/i che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le/i nuovi consiglieri scadono insieme a quelle/i che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il/la Presidente e il/la Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario/a e Tesoriera/e scegliendo anche questi ultimi tra i propri componenti. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Arcovini

5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai componenti del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

#### Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea delle e degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi componenti.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente, oppure, in sua mancanza, dal/dalla Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal/dalla componente più anziana/o di età. Le funzioni di segretario/o sono svolte dal/dalla Segretario/a dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza delle persone che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

5. E' ammessa la partecipazione anche in via telematica

#### Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  - a) eleggere il/la Presidente e il/la Vice Presidente;
  - b) assegnare tra le/i suoi componenti gli incarichi di Segretario/o e Tesoriera/e;
  - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
  - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione delle e degli associate/i;
  - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
  - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associate/i o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie

M. G. Di

dell'Associazione; alle persone non associate a favore delle quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca



#### Art. 15 Il/la Presidente

1. Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli o ella è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il/la Presidente viene eletta/o dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al/alla Presidente in particolare compete:
  - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) è delegata/o a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
  - c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altra/o componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### Art. 16 Il/la Segretaria/o ed il/la Tesoriera/e

1. Il/la Segretaria/o ed il/la Tesoriera/e, affiancano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al/alla Segretaria/o compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro delle socie e dei soci e del registro delle e degli associate/i che prestano attività di volontariato.
3. Al/alla Tesoriera/e spetta il compito di:
  - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
  - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

#### Art. 17 - Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di persone secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, secondo le necessità del programma di attività.

Collabora con il Consiglio Direttivo e comunica ad esso gli indirizzi e i pareri che esprime in proprie riunioni e/o secondo altre modalità decise al proprio interno.

Ha il compito di:

- fornire pareri circa la validità scientifica delle iniziative avviate o da avviare;
- collaborare alla realizzazione delle iniziative avviate;
- proporre nuove ricerche e iniziative.

Possono fare parte del comitato scientifico socie e soci scelte/i dal Consiglio Direttivo in base alla

*Adesso*

loro competenza nell'ambito di specifiche attività, o anche persone esterne all'associazione, scelte in base allo stesso criterio.



#### Art. 18 Il Collegio delle/dei Revisore/i dei Conti

1. Le/i Revisore/i dei Conti sono elette/i dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Esse/i sono rieleggibili e potranno essere scelte/i in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio delle/dei Revisore/i elegge al proprio interno un/una Presidente.
3. Alle/ai Revisore/i spetta:
  - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
  - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
  - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

### TITOLO V

#### Art. 19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi delle e degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

#### Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione delle e degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione delle/dei Revisore/i, qualora nominate/i.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### TITOLO VI

*Amatori*



### Art. 21 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra le/gli associate/i.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra le/gli associate/i, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

### TITOLO VII

#### Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

*Alessandra Rossi*

